



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Comitato Regionale  
PIEMONTE VALLE D'AOSTA  
[piemontevda.lnd.it](http://piemontevda.lnd.it)



COMUNICATO UFFICIALE N. 118

DATA PUBBLICAZIONE 23/6/2023

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

## Sommario

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI .....	2
1.1. Segreteria L.N.D. ....	2
1.1.1. Provvedimento Di Svincolo per Inattività Accolti (Art. 109 N.O.I.F.) .....	2
1.1.2. Provvedimento Di Svincolo per Inattività Respinti (ART. 109 N.O.I.F.) .....	2
1.1.3. Provvedimento Di Svincolo Dei Calciatori Per Diritto Sportivo Conseguente A Decadenza Del Tesseramento (ART. 32 BIS N.O.I.F.) – Accolti.....	3
1.1.4. Provvedimento Di Svincolo Dei Calciatori Per Diritto Sportivo Conseguente A Decadenza Del Tesseramento (ART. 32 BIS N.O.I.F.) – Respinti .....	3
1.2. Modifiche al programma gare .....	4
1.2.1. Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S. ....	4
2. RISULTATI.....	4
3. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE .....	5
6. TRIBUNALE FEDERALE .....	8

# **1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

## **1.1. Segreteria L.N.D.**

### **1.1.1. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ ACCOLTI (ART. 109 N.O.I.F.)**

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che la Società interessata non ha effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **accogliere** le richieste dei seguenti calciatori:

<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data nascita</b>	<b>Società</b>
6814758	ANTONIN SIMONE	27/02/2001	ASD V.D.A. CHARVENSOD
4885124	CROVAGNA FABIO	06/08/1997	USD SAN GIORGIO TORINO
5876332	RONCAROLO ALEX	16/05/2002	FC VIGLIANO POLISPORTIVA

Le parti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, possono proporre reclamo in merito alla decisione adottata inoltrando rituale reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

### **1.1.2. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ RESPINTI (ART. 109 N.O.I.F.)**

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottoelencate pratiche:

<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data nascita</b>	<b>Società</b>
<b>7003001</b>	<b>KONATE AMETH</b>	<b>20/09/1997</b>	<b>AC PEDONA BORGO S.D.</b>
Motivazione:	Il calciatore risulta trasferito in prestito ad altra Società, pertanto l'inattività non può essere imputata alla Società titolare del tesseramento, alla quale è stata inoltrata formale richiesta.		
<b>2071962</b>	<b>MIGLIORE SIMONE</b>	<b>14/11/2002</b>	<b>ASD CIT TURIN LDE</b>
Motivazione:	Il calciatore risulta già svincolato dalla Società indicata nell'istanza di svincolo.		
<b>5835953</b>	<b>MANUGUERRA LORENZO</b>	<b>25/11/2002</b>	<b>ASD CIT TURIN LDE</b>
Motivazione:	Il calciatore risulta già svincolato dalla Società indicata nell'istanza di svincolo.		
<b>6587014</b>	<b>D ADDIO MICHELE</b>	<b>09/04/2001</b>	<b>ASD CARPIGNANO</b>
Motivazione:	Il calciatore risulta già svincolato dalla Società indicata nell'istanza di svincolo, inoltre la stessa è stata inviata oltre il termine ultimo indicato dalle vigenti normative federali.		

Le parti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, possono proporre reclamo in merito alla decisione adottata inoltrando rituale reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

### **1.1.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEI CALCIATORI PER DIRITTO SPORTIVO CONSEGUENTE A DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS N.O.I.F.) – ACCOLTI**

Esamate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell'Art. 32 bis delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **accogliere** le richieste dei seguenti calciatori:

<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data nascita</b>	<b>Società</b>
4301726	POSSIDENTE ANDREA	27/03/1993	ACD MATHI LANZESE
1037256	DESANTIS VALENTIN ANDRES	23/03/1999	ASD S. SEBASTIANO
5269768	GIORDANO ALBERTO	26/04/1998	ASD MURAZZO
5414984	DE PONTI SAMUELE	10/03/1999	ASD OMEGNA 1906
5524269	BECCARIS UMBERTO	26/03/1999	ASD PASTORFRIGOR STAY
4713464	VARAIA MARCO	14/03/1996	FBC OZZANO 1919 RONZONESE
4876236	ALLEGRETTI ALESSIO	16/04/1997	ASD POL. PARADISO COLLEGNO
5519778	FIORENZA MASSIMILIANO	21/07/1998	ASD ALICESE ORIZZONTI
5491341	CINELLO STEFANO	09/06/1995	ASD DON BOSCO ASTI
5356652	OCCELLI FRANCESCO	15/01/1999	ASD CHERASCHESE 1904
5086591	CANESSA RICCARDO	10/11/1997	USD CITTÀ DI COSSATO
5536411	PAVIGNANO LUCA	03/02/1999	US IVREA CALCIO ASD
5042081	BARALIS SIMONE	10/12/1997	ASD FELIZZANO 1920
5318333	SALVADEGO ALEX	28/04/1998	ASD CALCIO SETTIMO
4820382	BENASSI LUCA	11/06/1997	ASD BORGARO NOBIS 1965
4940772	TINDO STEFANO	05/04/1997	ASD BORGARO NOBIS 1965
5042088	TRISOGLIO NICOLO	25/06/1999	EUROPA BEVINGROS ELEVEN
4233959	MILANO ALBERTO	12/08/1994	ASD DON BOSCO ASTI
4825943	ALESSIO ALBERTO	09/08/1996	ASD ACCADEMIA REAL TORINO
4541211	PASTORELLI MORRIS	29/09/1996	ASD OMEGNA 1906

Il calciatore, la cui richiesta di svincolo è stata accolta, potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a partire dal 1° luglio 2023.

### **1.1.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEI CALCIATORI PER DIRITTO SPORTIVO CONSEGUENTE A DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS N.O.I.F.) – RESPINTI**

Esamate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell'Art. 32 bis delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le richieste dei seguenti calciatori:

<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data nascita</b>	<b>Società</b>
4326548	PETULLO ALEX	20/07/1992	VILLASTELLONE CARIGNANO
<b>Motivazione</b>	Inviato fuori termine. Le istanze devono essere presentate dal 15/06/2023 al 15/07/2023.		
4930484	TEVINO FEDERICO	24/02/1998	POL. SCARNAFIGI
<b>Motivazione</b>	La Società a cui è stata inoltrata la richiesta di svincolo non è la titolare del vincolo di tesseramento.		

<b>5284363</b>	<b>SELLITTO MATTIA</b>	<b>02/04/1998</b>	<b>ASD PONT DONNAS 2021</b>
<b>Motivazione</b>	La Società a cui è stata inoltrata la richiesta di svincolo non è la titolare del vincolo di tesseramento.		
<b>5284363</b>	<b>MONDINO ALESSANDRO</b>	<b>07/04/1998</b>	<b>POL. SCARNAFIGI</b>
<b>Motivazione</b>	La Società a cui è stata inoltrata la richiesta di svincolo non è la titolare del vincolo di tesseramento.		

## 1.2. Modifiche al programma gare

### 1.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

# 2. RISULTATI

## CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - PLAY OFF

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/06/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito del primo turno della terza fase:

GIRONE 1			GIRONE 2		
CIREGGIO	- POLISPORTIVA SAN DONATO	6 - 5	SAN BIAGIO	- C.B. SPORT CARAMAGNA	2 - 1

**Ammesse al Campionato di Seconda categoria 2023/24:** CIREGGIO e SAN BIAGIO

In virtù dei suddetti risultati, si trascrive – qui di seguito – la programmazione della gara del secondo turno della terza fase:

### Domenica 25 Giugno 2023 – ore 16.00

POLISPORTIVA SAN DONATO – CB SPORT. CARAMAGNA Via Roma 12 – Candiolo

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

La vincente accederà al Campionato di Seconda categoria 2023/2024.

## CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE - FINALI REG.

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/06/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali:

GIRONE 1			GIRONE 2		
AOSTA CALCIO 511 sq.B	- ACCADEMIA TORINO CALCsq.B	2 - 0	ALESSANDRIA	- AREA CALCIO ALBA ROERSq.B	5 - 0

Pertanto, la gara di finale risulta programmata come di seguito indicato:

**Domenica 25 Giugno 2023 – ore 10.00**

AOSTA CALCIO 511 – ALESSANDRIA

“Marola”, via del Castello 3 – Vinovo (TO)

Risulterà vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità verranno disputati i tempi supplementari di 10' ciascuno, prima di procedere all'esecuzione dei calci di rigore.

Le modalità di gioco dell'attività sono regolate dai comunicati ufficiali n. 20 e n. 54 del Settore Giovanile Scolastico, allegati rispettivamente al C.U. regionale n. 9 del 29 luglio 2022 e n. 24 del 17 settembre 2022.

## FASI DI QUALIFICAZIONE PER UNDER 15 REG. 2023/2024

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/06/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE I - 2 Giornata - R		
FULVIUS 1908	- CASALE A.S.D.	1 - 5

## COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA - CATEGORIA UNDER 19 PROVINCIALI

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/06/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali:

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
L.G. TRINO	- BSR GRUGLIASCO	0 - 2	(1) BUSCA 1920 A R.L.	- CALCIO NOVESE	2 - 2
			(1) - disputata il 21/06/2023		

## COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI SECONDA E TERZA CATEGORIA

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/06/2023

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara di finale:

FINALE		
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- CALLIANO CALCIO	4 - 0

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **AUTOVIP SAN MAURO CALCIO** la quale è risultata la vincente della Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria.

## **3. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone e Nadia Di Brita assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 23 Giugno 2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

## **COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI SECONDA E TERZA CATEGORIA**

**GARE DEL 21/ 6/2023**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

OSSOLA UMBERTO (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

## **CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - PLAY OFF**

**GARE DEL 21/ 6/2023**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CUDA STEFANO (CIREGGIO)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

GALLINO OMAR (C.B. SPORT CARAMAGNA) BACCOUCHE OMAR (POLISPORTIVA SAN DONATO)

BALDI ANDREA (POLISPORTIVA SAN DONATO) TRUSCELLI MARCO (POLISPORTIVA SAN DONATO)

ROSSO DENIS (SAN BIAGIO)

#### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

OSELLA SIMONE (C.B. SPORT CARAMAGNA) JODERO MATTIA (CIREGGIO)

NAPOLITANO JACOPO (CIREGGIO) ZENNARO ENRICO (CIREGGIO)

GRIFFA SIMONE (POLISPORTIVA SAN DONATO) MAZZONI ALESSANDRO (POLISPORTIVA SAN DONATO)

PALMA MARCO (POLISPORTIVA SAN DONATO) QUARTARA NICOLO (POLISPORTIVA SAN DONATO)

# CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE - FINALI REG.

GARE DEL 21/ 6/2023

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### CALCIATORI NON ESPULSI

#### I AMMONIZIONE DIFFIDA

FILIPPONE SHARON

(AOSTA CALCIO 511 sq.B)

PONTIGGIA VALENTINA  
MATIL

(AOSTA CALCIO 511 sq.B)

# FASI DI QUALIFICAZIONE PER UNDER 15 REG. 2023/2024

GARE DEL 21/ 6/2023

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### CALCIATORI NON ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

STOCCO GIACOMO

(CASALE A.S.D.)

#### I AMMONIZIONE DIFFIDA

FULFARO GABRIELE

(CASALE A.S.D.)

POMA LUCA

(CASALE A.S.D.)

ARISTO NICOLAS

(FULVIUS 1908)

CARLETTI GIANLUCA

(FULVIUS 1908)

CATALANO CARMELO

(FULVIUS 1908)

# COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA – CATEGORIA UNDER 19 PROVINCIALE

GARE DEL 21/ 6/2023

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### CALCIATORI NON ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BARRA LORENZO

(BUSCA 1920 A R.L.)

BELEM SALIF

(BUSCA 1920 A R.L.)

GIACOMO

CAMPODONICO TOMMASO (CALCIO NOVESE)

PERON UMBERTO

(CALCIO NOVESE)

### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

BENEDETTINO NICCOLO (CALCIO NOVESE)

### **ERRATA CORRIGE**

- Sul comunicato ufficiale n. 116 del 20/06/2023, Campionato Under 15 Femminile Fase 2 – gare del 18/06/2023 –, per errata trascrizione arbitrale appare il sottonotato provvedimento disciplinare:

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SCOLLETTA VIRGINIA (BULE'BELLINZAGO sq.B)

Deve invece leggersi:

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

VITRANO ASIA (BULE'BELLINZAGO sq.B)

*La signora Scolletta Virginia non è stata espulsa, pertanto deve intendersi riqualificata a tutti gli effetti.*

Il Giudice Sportivo Territoriale  
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

## **6. TRIBUNALE FEDERALE**

Seduta del 16.6.2023. Collegio composto da: avv. Paolo Pavarini; avv. Flavio Campagna; avv. Antonio Vallone.

### **Deferimento della Procura Federale nei confronti di:**

**Fabio Borda, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bandito Sportgente;**

**Roveriks Lama, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bandito Sportgente;**

**Elio Allocco, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Bandito Sportgente;**

la società A.S.D. Bandito Sportgente;

per rispondere:

il sig. Fabio Borda, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bandito Sportgente:

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 18.11.2022, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Bandito Sportgente – Lions United Alba disputata alle ore 21:00 presso l'impianto sportivo "Fogliato" di Bra (CN), valevole per il girone A del Campionato provinciale di Terza Categoria, rivolto al sig. Babatunde Shodehinde, calciatore tesserato per la società ospite A.S.D. Lions United Alba, le seguenti espressioni discriminatorie per motivi di razza " negro di merda e scimmia" "toglimi le mani di dosso mi fai schifo"; nonché per aver proferito all'indirizzo del sig. Omar Jatta, calciatore tesserato per la squadra della società ospite, la seguente espressione discriminatoria "negro di merda, scimmia, non ti avvicinare a me che mi fai schifo";

il sig. Roveriks Lama, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bandito Sportgente: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 18.11.2022, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Bandito Sportgente – Lions United Alba disputata alle ore 21:00 presso l'impianto sportivo "Fogliato" di Bra (CN), valevole per il girone A del Campionato provinciale di terza Categoria, rivolto al sig. Omar Jatta, calciatore tesserato per la società ospite A.S.D. Lions United Alba, le seguenti espressioni discriminatorie per motivi di razza " figlio di puttana, negro di merda e scimmia" "toglimi le mani di dosso mi fai schifo";

il sig. Elio Allocco, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Bandito Sportgente in qualità di dirigente accompagnatore: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 18.11.2022, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Bandito Sportgente – Lions United Alba disputata alle ore 21:00 presso l'impianto sportivo "Fogliato" di Bra (CN), valevole per il girone A del Campionato provinciale di terza Categoria, rivolto al sig. Domenico Francesco Mazzitelli, calciatore schierato nelle fila della squadra della società A.S.D. Lions United Alba che si era avvicinato alla panchina della squadra della società ospitante per riferire le condotte discriminatorie poste in essere dai sigg.ri Roveriks Lama e Fabio Borda nei confronti dei propri compagni di squadra sigg.ri Omar Jatta e Babatunde Shodehinde la seguente espressione "in questo paese non si può più dire nulla perché altrimenti ci si offende, non si può più dire frocio di merda, negro di merda perché vi offendete subito";

La società A.S.D. Bandito Sportgente a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i suoi sostenitori, al termine della gara A.S.D. Bandito Sportgente – Lions United Alba disputata alle ore 21:00 del 18.11.2022 presso l'impianto sportivo "Fogliato" di Bra (CN), valevole per il girone A del Campionato provinciale di terza Categoria, intonato grida e cori di discriminazione razziale imitando il verso della scimmia nei confronti della squadra della società ospitata A.S.D. Lions United Alba del seguente tenore letterale "Uuu Uuu";

La società A.S.D. Bandito Sportgente a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai

**sigg.ri Fabio Borda, Roveriks Lama ed Elio Allocco, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.**

Con atto del 21 aprile 2023, pervenuto in pari data, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le descritte violazioni.

Nella seduta de 16.6.2023, sono comparsi l'avv. Andrea Della Valle, in rappresentanza della Procura Federale, l'avv. Elisabetta Maccagno del Foro di Asti, difensore di Roveriks Lama, Elio Allocco e della società ASD Bandito Sportgente, l'avv. Francesco Colapaoli, nonché i sigg. Fabio Borda, Roveriks Lama, Elio Allocco e Marco Bergesio, Presidente della Società ASD Bandito Sportgente.

Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti della possibilità di definire il procedimento ai sensi dell'art. 127 C.G.S. Non vi era accordo fra le parti.

L'avv. Maccagno, richiamandosi alla memoria ex art.93 CGS pervenuta in data 12.6.2023, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione disciplinare nei confronti della ASD Bandito Sportgente, del sig. Roveriks Lama e del sig. Elio Allocco, con conseguente estinzione del procedimento; l'avv. Colapaoli per la posizione Fabio Borda, si associava alle questioni preliminari dedotte dall'avv. Maccagno.

Il Tribunale riservava la decisione all'esito del procedimento e dava la parola al Procuratore Federale per le proprie conclusioni.

I sig. Fabio Borda e Roveriks Lama e il Presidente della società deferita contestavano gli addebiti, portando a conforto della tesi difensiva anche il fatto non solo di non essere razzisti, ma anzi di essere sensibili al tema della diversità come dimostra la loro quotidianità nel mondo del lavoro e del sociale.

Il sig. Allocco si limitava a richiamarsi alle considerazioni degli altri soggetti deferiti.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva respingersi tutte le eccezioni e applicarsi le seguenti sanzioni:

15 giornate di squalifica a Fabio Borda e Roveriks Lama;

4 mesi di inibizione a Elio Allocco;

1 punto di penalizzazione, 1 gara a porte chiuse e euro 1000 di ammenda alla società ASD Sportgente.

Le difese, dopo ampie ed articolate argomentazioni, richiamate tutte le memorie difensive depositate in atti alla attenzione della Procura Federale e del Tribunale nel corso delle indagini e del procedimento, chiedevano il proscioglimento di tutti i loro assistiti,

Relativamente alle questioni di inammissibilità e/o improcedibilità della azione penale la difesa lamenta la violazione dell'art.53 CGS ovvero l'omessa notifica dell'atto di deferimento e di convocazione della udienza al procuratore costituito ove le parti avevano eletto domicilio; l'omessa valutazione delle difese svolte e dei documenti prodotti ex art. 123 CGS da parte della Procura Federale all'atto del deferimento; la violazione dell'art.93 CGS ovvero l'omesso rispetto dei termini di fissazione dell'udienza di discussione.

Con riferimento alla prima questione, si osservi che l'art. 53 C.G.S. comma 5, stabilisce che:

*“gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:*

*a) per le persone fisiche:*

*1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della*

stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;

2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;

3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante”.

Dal tenore letterale della citata previsione normativa emerge che le modalità di comunicazione ivi elencate sono “da considerarsi alternative fra loro”.

Deve pertanto ritenersi che la comunicazione dell'atto di deferimento sia stata validamente indirizzata, ai sensi del n. 1) del comma 5 dell'art. 53 C.G.A., presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della società di appartenenza del tesserato, con conseguente infondatezza di tutti i relativi motivi di gravame.

*“Non si dimentichi che nell'ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018); costituisce pertanto principio immanente nel nostro sistema processuale quello secondo cui la nullità o l'irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica con l'avvenuta costituzione in giudizio dell'intimato, il quale oltre a formulare l'eccezione di vizio della notifica si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito”* (in termini, Corte federale d'appello n. 35/CFA-2017-2018; anche Corte federale d'appello, Sezioni unite, n. 97/CFA/2020-2021).

Tale è proprio l'evenienza intervenuta nel caso in esame, nel quale i soggetti deferiti a fronte del deferimento del Procuratore Federale notificato presso la sede della società e non nel domicilio eletto:

a) hanno avuto conoscenza dell'atto di deferimento;

c) hanno conferito incarico defensionale;

d) hanno ricevuto gli atti prima dell'udienza;

e) hanno depositato in vista dell'udienza innanzi al Giudice di prime cure una tempestiva ed articolata memoria difensiva, adducendovi articolate argomentazioni al fine di confutare la tesi accusatoria;

f) sono stati presenti alla predetta udienza personalmente e tramite il procuratore speciale, il quale ha esplicato piena attività difensiva.

In tal modo appare evidente che è la stessa attività dei deferiti a conferire certezza del raggiungimento dello scopo, posto che hanno avuto modo di interloquire con la Procura al fine di valutare la chiusura bonaria ex art. 126 C.G.S., hanno avuto conoscenza delle contestazioni mosse, hanno pienamente accettato il contraddittorio ed hanno normalmente esercitato il diritto di difesa, atti tutti che sono idonei a sanare un eventuale vizio della notifica, con effetto *ex tunc*.

Tali considerazioni sono assorbenti e destituiscono di fondamento anche le altre eccezioni: totalmente infondata la seconda in quanto non sussiste alcun obbligo in capo alla Procura Federale di motivare l'atto di deferimento dando conto delle eventuali allegazioni difensive; altrettanto deve dirsi con riferimento alla terza eccezione atteso che la mancata osservanza del termine di cui all'art.93 CGS si è risolta in un vantaggio per i soggetti deferiti e le loro difese che hanno avuto più tempo per prepararsi come dimostrano le argomentate e pregevoli memorie versate in atti.

In sintesi non vi è stata alcuna compromissione del diritto di difesa.

Venendo ora al merito, occorre rilevare che le condotte ascritte a Fabio Borda, Roveriks Lama e Elio Allocco risultano provate.

Le dichiarazioni di Babatunde Shodemidem e Omar Jatta destinatari delle offese a sfondo razziale da parte di Fabio Borda e Roveriks Lama, sono conformi, prive di contraddizioni, intrinsecamente

coerenti e resistenti al vaglio di attendibilità richiesto dalla difesa nelle loro memorie scritte e nelle loro conclusioni orali.

Non vi è affatto alcuna carenza probatoria nel quadro delineato dalla Procura Federale, né alcuna ragione per non ritenere attendibili i due tesserati offesi salvo concludere per la falsità di quanto da loro dichiarato.

Al riguardo è priva di pregio la questione della presunta natura stereotipata delle offese contestate evidenziata dalla difesa quasi a lasciar intendere il preconfezionamento delle dichiarazioni. E' proprio invece il tenore delle offese in questione che depone ulteriormente per la loro sussistenza, essendo il consueto modo in cui si insultano i giocatori di colore sui nostri campi di calcio e sugli spalti: le parola negro accompagnata spesso a "di merda", la parola scimmia accompagnata o meno dagli ululati, le parole "non mi toccare che mi sporchi" e via discorrendo. D'altra parte, appare difficile arricchire ulteriormente il "nostro" linguaggio a tali fini. Sostenere la falsità delle loro dichiarazioni (perché di questo si tratterebbe) in quanto simili e/o identiche non coglie nel segno.

D'altra parte, nessuna plausibile spiegazione è stata fornita dai deferiti sul perché i due avrebbero dovuto inventarsi le frasi "incriminate" non potendo certo considerarsi serio l'argomento della differenza di classifica (Sportgente Primi e Lions Ultimi) quasi a voler lasciare intendere una sorta di invidia (sic); né dei non meglio precisati comportamenti della consorella che evidenzerebbero una qualche forma di astio verso la società deferita.

In ogni caso il quadro accusatorio relativo alle offese discriminatorie contestate a Borda e Lama trova conferma anche in riscontri esterni.

Anzitutto nelle frasi profferite dal terzo soggetto deferito, Elio Allocco, dirigente in panchina al momento dei fatti, che avvicinato dal capitano dei due ragazzi di colore anziché cercare una composizione, raccogliendo l'invito del giocatore, sminuisce la portata delle vicenda con la sorprendente affermazione " *in questo paese non si può più dire nulla perché altrimenti ci si offende, non si può più dire frocio di merda, negro di merda perché vi offendete subito*" mettendo sullo stesso piano diversità di genere e di razza tutto sommato discriminabili allo stesso modo senza che si debba gridare allo scandalo.

Nell'affermazione riferita dal capitano Mazzitelli, circostanziata e disinteressata, ovvero assolutamente attendibile trova insuperabile riscontro quanto accaduto: è la prova del tenore discriminatorio delle frasi profferite dai giocatori deferiti atteso che, diversamente, Allocco non li avrebbe giustificati in quel modo.

Né può affermarsi che la circostanza riferita dal Mazzitelli non sia certa poiché mancherebbe la prova dell'incontro nei pressi della panchina e nemmeno sarebbe certa l'individuazione dell'Allocco come colui che abbia effettivamente pronunciato quelle frasi. La seconda circostanza non rileva ai fini del riscontro del tenore discriminatorio delle offese in contestazione in quanto è indifferente chi ne sia stato l'autore (circostanza che rilevarebbe ai solo fini difensivi personali dell'Allocco), ma in ogni caso quanto sopra trova un ulteriore insuperabile riscontro: le dichiarazioni del direttore di gara che, diversamente da quanto sostenuto dalle difese, sono decisive per confortare il quadro accusatorio.

Sentito dalla Procura Federale in data 10.1.2023, il direttore di gara MINISCHETTI dichiarava: "*effettivamente un calciatore della Lions del quale però non ricordo le fattezze e tantomeno il numero, si avvicinava alla panchina avversaria e in modo normale discuteva con loro*". In altre parole quanto narrato dal Mazzitelli è vero e non vi è alcun motivo per ritenere che non sia accaduto quanto dallo stesso riferito; per tacere del fatto che l'Allocco, richiesto da questo Tribunale di dare una

spiegazione alle parole del Mazzitelli, non ha ritenuto di dire alcunché e si è limitato a richiamarsi alle difese di Borda e Lama ai quali, peraltro, sono contestati fatti diversi.

Infine, illuminante è una considerazione del direttore di gara che spontaneamente ritiene di riferire all'Ufficio della Procura Federale la seguente circostanza: *“ricordo che a fine partita mentre eravamo ancora in campo l'allenatore della ASD Bandito Sportgente mi diceva “siamo in Italia” lasciando intendere, probabilmente, che in Italia si accettano tutte le persone che dall'estero arrivano. Lo stoppavo e quindi la conversazione terminava”*. E' pur vero che lo stesso direttore di gara precisa che si tratta di una sua interpretazione, ma ciò consente a questo Tribunale di cogliere il generale clima discriminatorio di quella giornata in cui si inseriscono come pezzi di un puzzle le condotte dei tre soggetti deferiti.

L'unico fatto che il direttore di gara non conferma è quello delle grida e dei cori razzisti imitanti il verso della scimmia contestati alla società ex art.28, comma 4, CGS che effettivamente l'arbitro esclude di avere sentito, diversamente avrebbe dovuto prendere dei provvedimenti.

La circostanza che l'arbitro non abbia sentito i cori razzisti diversamente da quanto dichiarato dai giocatori della Lions svaluterebbe, secondo le difese, la portata accusatoria delle loro dichiarazioni anche in ordine alle frasi razziste contestate ai singoli tesserati in quanto si dovrebbe concludere per la complessiva inattendibilità dei dichiaranti.

Come sopra visto le dichiarazioni in questione hanno superato tutte le prove di resistenza e in ogni caso si osservi che il fatto che l'arbitro non abbia sentito i cori in questione non consente di escludere che vi siano stati, ma porta semplicemente a ritenere che non siano stati di intensità tale da meritare l'intervento arbitrale ovvero tali da assumere rilevanza ai sensi dell'art.28, comma 4, CGS.

Pertanto Fabio Borda, Roveriks Lama e Elio Allocco devono essere ritenuti responsabili del fatto loro ascritti. A ciò consegue la responsabilità oggettiva della società ASD Bandito Sportgente che invece deve essere prosciolta per la contestazione ex art.28, comma 4, CGS per il comportamento dei propri sostenitori.

In ordine al trattamento sanzionatorio proposto dal Procuratore Federale, il Tribunale ritiene di infliggere sanzioni meno pesanti per Fabio Borda e Roveriks Lama in ragione del loro comportamento processuale e della occasionalità della condotta e, conseguentemente, anche la sanzione per la società deve essere inflitta in termini meno pesanti.

### **PQM**

Il Tribunale, ritenuta la responsabilità di Fabio Borda, Roveriks Lama e Elio Allocco per tutti i fatti loro ascritti, applica:

- al sig. Fabio Borda, riconosciute le attenuanti di cui all'art.13 CGS, la sanzione della squalifica per 8 gare;
- al sig. Roveriks Lama, riconosciute le attenuanti di cui all'art.13 CGS, la sanzione della squalifica per 8 gare;
- al sig. Elio Allocco, l'inibizione per 4 mesi;
- alla società ASD Bandito Sportgente, a titolo di responsabilità oggettiva l'ammenda di euro 800,00.

Proscioglie la società ASD Bandito Sportgente dalla violazione di cui all'art.28, comma 4, CGS

Il Presidente  
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 30 Giugno 2023**

**Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 23 Giugno 2023**

Il Segretario  
(Roberto Scrofani)

Il Presidente  
(Mauro Foschia)